



Cesari 28/10/16

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori:

Dr.ssa M. Cogliandolo	Presidente est.
Dr.ssa P. Ghezzi	Giudice
Dr.ssa S. Mambretti	Giudice onorario
Dr. S. Pedone	Giudice onorario

ha pronunciato il seguente

Decreto Definitivo

IMMEDIATAMENTE EFFICACE

(art. 336 co. 3 c.c. - 741 co. 2 c.p.c.)

nel procedimento relativo al minore

Figlio di

e di

[redacted] nato a San Salvador il 15.9.2008
[redacted]
[redacted] nata a San Salvador il 15.1.1955, difesa di fiducia dall'avv. Laura Mazza, attualmente ospite della nonna in [redacted], via [redacted]

Visto il ricorso depositato il 12.5.2016 dalla madre del minore che ha chiesto l'autorizzazione a permanere in Italia ex art 31 d.lgs. 286/98 insieme al figlio evidenziando:

- Che il padre del minore, dopo 4 anni di relazione in Salvador, aveva abbandonato la casa e la famiglia;
- Di avere iniziato a lavorare come commessa;
- Di avere subito, suo malgrado, dal 2013, le attenzioni di un connazionale facente parte della banda "18" e che le insistenze del medesimo l'avevano spinta ad emigrare con il figlio in Italia, dove si trovava la propria nonna paterna che le aveva offerto ospitalità e di essere di fatto arrivata in Italia il 15.1.2014;

Letti gli atti e i documenti prodotti oltre che la documentazione richiesta d'ufficio;

Sentita la ricorrente che ha confermato di lavorare in nero come badante e che la sua famiglia vive in Italia da tanti anni, in particolare vivono in Italia il padre e due fratelli, oltre che una sorella (frutto di un altro matrimonio del padre) e la nonna, che sono tutti di concreto e affettivo supporto nella cura di [redacted]

Visto il parere favorevole del P.M.;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrano le condizioni per concedere la richiesta autorizzazione:

- la ricorrente non annovera precedenti penali o pendenze, come risulta dalla nota della Questura di Milano;
- la ricorrente lavora, sebbene non in regola;
- la ricorrente ha sempre vissuto con il figlio che frequenta con regolarità e profitto le scuole italiane, come risulta dalla documentazione prodotta;

Ritenuto pertanto che:

- l'eventuale espulsione della madre determinerebbe che anche il minore, che ha già affrontato la migrazione dal Salvador all'Italia, debba rientrare nuovamente in Salvador dove tuttavia non risulta che vi siano parenti, rinunciando anche alle relazioni affettive e amicali che si è costruito in Italia, durante il

percorso scolastico;

- o L'autorizzazione dovrà consentire alla ricorrente lo svolgimento di un'attività lavorativa: tale conclusione discende dall'ampia portata della previsione dell'*art.31 D.Lgs 286/98* modificato dalla *L.189/02* (che distingue il permesso rilasciato ai sensi di tale norma da quello, di portata più limitata, che può essere rilasciato per "motivi di salute" ai sensi dell'*art.44 D.P.R.394/99*), ed è coerente con la "ratio" di detta norma, in quanto solo consentendo ai genitori di disporre di redditi leciti può assicurarsi una piena tutela del minore, consentendogli di usufruire anche dell'assistenza medica; non potrà però essere convertito in permesso per motivi di lavoro, avendo quest'ultimo caratteristiche ben diverse.

P.Q.M.

visti gli artt.31 D.Lgs 286/98 c.c., e 741 c.p.c., deliberando in via definitiva e con effetto immediato,

AUTORIZZA

nata a San Salvador a permanere in Italia - ai sensi dell'*art. 31, c.3, D.Lgs .286/98* - per un periodo di anni due dalla notifica del presente provvedimento.

Si notifici al ricorrente presso il difensore di fiducia

Si comunichi a: P.M. sede

Questura di Milano Ufficio Stranieri ex art. 31 D. Lgs. 286/98

Rappresentanza diplomatica o consolare del Salvador ex art. 31 D. Lgs. 286/98

Deciso in Milano, Camera di Consiglio del 19.10.2016

Il Presidente est.
Dr. M. Cogliandolo

